



Cesano Maderno, 13 settembre 2019

Al Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Romeo

Al Sindaco del Comune di Cesano Maderno
Maurilio Ildefonso Longhin

MOZIONE

(ex art. 34 Regolamento Consiglio Comunale)

OGGETTO: TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DI GIUNTA

PREMESSO CHE

- Per poter ottemperare ai propri doveri il Consigliere Comunale deve poter avere accesso a documenti forniti dall'Amministrazione e tali documenti devono essere esaustivi.
- Per quanto concerne, più specificamente, la previsione dell'obbligo di pubblicazione delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale essa si correla, oltre che alla decorrenza del termine per l'impugnazione nel caso di atti non soggetti a comunicazione, alla esigenza di consentire al Consiglio - a cui l'art. 42, comma 1, del T.U.E.L. attribuisce funzioni *“di indirizzo e di controllo politico-amministrativo”* - di acquisire piena conoscenza dell'attività posta in essere dal governo dell'ente.

A tale proposito, si richiama quanto previsto dall'art. 125 del T.U.E.L., a termini del quale *“Contestualmente all'affissione all'Albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento”*.

- La pubblicazione delle deliberazioni, quale misura di pubblicità rivolta a soggetti indeterminati, risponde alla esigenza di porre i cittadini nella condizione di avere legale conoscenza delle deliberazioni adottate dalla Amministrazione.

RITENUTO CHE

- Sono considerate scelte politiche - per cui maggiormente soggette a controlli da parte della minoranza - i contenuti delle delibere di Giunta e delle determine.
- L'obbligo della pubblicazione viene declinato dall'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, ai sensi del quale *“tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”*.
- Il Consigliere Comunale deve essere messo nelle condizioni di esaminare gli Atti, documentarsi e verificare le conseguenze che questi potrebbero esplicare.



- La decorrenza del termine per l'impugnazione resta correlata alla data di pubblicazione che spesso va oltre il termine degli “effetti già prodotti” dagli Atti.

CONSIDERATO CHE

- Nonostante il mancato tempestivo adempimento della pubblicazione delle deliberazioni non comporti l'illegittimità delle stesse, in quanto la previsione da parte del legislatore di un termine per la pubblicazione delle delibere (cfr. artt. 3 e 21 L. 530/1947) ha carattere meramente ordinatorio, esso si concretizza oggettivamente in una grave violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.
- Spesso, infatti, le delibere di Giunta e le determinazioni hanno se non immediata eseguibilità comunque un effetto che dà origine ad attività connesse e consequenziali fin dalla loro adozione pur non essendo state tempestivamente pubblicate all'Albo.

Tanto premesso, ritenuto e considerato, il Consiglio Comunale

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

Ad attuare tutte le azioni possibili affinché i documenti quali delibere di Giunta e determinazioni, specie quelle dichiarate immediatamente eseguibili, siano pubblicati senza indugio sull'Albo Pretorio in tempi tali da poter permettere ai Consiglieri Comunali e ai cittadini di averne legale conoscenza - anche ai fini di una possibile impugnazione - prima che si siano prodotti gli effetti per i quali gli Atti sono stati adottati, garantendo così maggiore trasparenza, partecipazione ed il conseguente miglioramento del rapporto tra cittadini e Amministrazione Comunale.

Luca Bosio

Capogruppo
“Con Bosio per Cesano”